

comprovante, che l' onoratezza, e l' abilità loro è stata riconosciuta dal Pubblico.

III.

Nessuno potrà in avvenire esercitare la suddetta gelosa Professione, se non avrà esaurita la pratica triennale voluta dal Titolo secondo del Decreto 3. Novembre 1805., con le discipline, che vi sono prescritte, e se non avrà subiti gli esami comandati dal Titolo terzo del Decreto medesimo.

IV.

Quelli, che alla pubblicazione del presente Avviso avessero cominciata la pratica; il tempo scorso è loro imputato, semprechè siano forniti di giurate attestazioni superiori ad ogni eccezione. Ma per quello che loro resta da scorrere, essi si conformeranno alle disposizioni contenute nel suddetto Titolo secondo.

V.

Sarà esposto nella Segreteria del Magistrato Civile l' Elenco de' Ragionati regolarmente approvati, sia secondo li metodi, ed usi che erano in osservanza per il tempo decorso, sia secondo il Sovrano Regolamento 3. Novembre suddetto per il tempo avvenire,